



CU 2015 e modello 770: associazioni sportive e non al rush finale!

di Savio Enrico - Dottore Commercialista in Cassola (VI) – Commissione Formazione UGDCEC Vicenza

Settembre 2015

A partire dal 01 gennaio 2015, con riferimento alle somme erogate nel 2014, tutti i sostituti d'imposta dovranno utilizzare la nuova "Certificazione Unica", appunto, per "certificare" gli emolumenti corrisposti ai lavoratori dipendenti ed assimilati, ai professionisti nonché alla vasta platea di soggetti percipienti (i c.d. "compensi sportivi dilettantistici").

Il decreto semplificazioni

Con il D.Lgs. nr. 175/2014 di attuazione della delega in materia di semplificazioni fiscali, è stato introdotto un nuovo adempimento per tutti quei contribuenti che assumono il ruolo di sostituti d'imposta, tra i quali si possono annoverare anche le società ed associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni culturali e di promozione sociale, le organizzazioni di volontariato nonché tutti gli altri organismi appartenenti al Terzo Settore.

Tali enti, quindi, dovranno seguire un nuovo e scadenziato iter procedurale gravitante intono alla "Certificazione Unica CU 2015", qualora abbiano corrisposto nell'anno 2014 redditi da lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, redditi da lavoro autonomo (a favore di soggetti con partita iva, ovvero di lavoratori autonomi occasionali con ritenuta d'acconto del 20%), provvigioni e redditi diversi, corrispettivi per contratti di appalto, ecc..

Ora, considerato che tali organismi, nella maggior parte dei casi, si avvalgono sicuramente di lavoratori subordinati, di uno o più professionisti per l'attività di consulenza e tenuta contabile, avvocati, consulenti del lavoro, notai, medici, allenatori, massaggiatori, preparatori atletici e/o di altre figure professionali dotate o meno di partita iva, si renderà necessario adempiere a tale nuova richiesta da parte dello Stato.

Contenuto della Certificazione unica

La comunicazione in oggetto dovrà contenere, a prescindere dall'importo, anche le informazioni relative a coloro che hanno percepito compensi sportivi, premi, indennità di trasferta e/o rimborsi spese non documentati, di cui agli artt. 67, comma 1, lett. m) e 69, comma 2, del Tuir, corrisposti nell'esercizio di attività sportive non professionistiche da parte di società ed associazioni sportive dilettantistiche.

Il medesimo obbligo dichiarativo riguarda le somme di cui sopra erogate ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche.



Analogo trattamento dovrà poi essere riservato anche agli emolumenti corrisposti nell'ambito dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, resi in favore degli enti sportivi dilettantistici, aventi natura non professionale.

Infatti, sono esclusi dall'onere dichiarativo in oggetto esclusivamente i rimborsi spese documentanti relativi al vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal comune di residenza/abituale dimora del trasferta, ivi compresi i rimborsi chilometrici calcolati in base alle tariffe ACI, riferiti al giorno ed al mezzo specificatamente impiegato nella trasferta.

Iter procedurale

L'ente non profit, quindi, in qualità di datore di lavoro o altro sostituto d'imposta, dopo aver compilato tale certificazione, dovrà rilasciarla in duplice copia al percipiente entro il 28 febbraio di ogni anno in sostituzione del modello Cud, ovvero della certificazione redatta in forma libera (finora effettuata a favore di professionisti e sportivi dilettanti).

Tale comunicazione dovrà poi essere trasmessa in via telematica, con cadenza annuale, all'Agenzia delle Entrate, direttamente dall'ente, ovvero tramite un professionista abilitato al canale Entratel, entro il 7 marzo di ogni anno (limitatamente al 2015 la scadenza di cui sopra è stata posticipata al 09/03, essendo gli adempimenti scadenti di sabato o in un giorno festivo sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo).

Si sottolinea l'importanza di procedere con tale invio entro i termini sopra indicati, pena l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 100 per ogni certificazione omessa, tardiva o errata.

Tuttavia, così come specificato dall'Agenzia delle Entrate al paragrafo 2.6, nella circolare 19 febbraio 2015, n. 6/E, pur escludendo esplicitamente l'applicabilità dell'istituto del ravvedimento operoso, "I sostituti d'imposta possono correggere eventuali errori nella trasmissione delle certificazioni uniche, senza incorrere nelle sanzioni previste dall'articolo 2 del decreto Semplificazioni, trasmettendo una nuova certificazione, corretta, entro i cinque giorni successivi alla scadenza prevista (7 marzo). Resta fermo l'obbligo di trasmettere comunque la certificazione corretta anche dopo questa scadenza".

Prosegue l'Agenzia nel medesimo atto di indirizzo che, pur dovendosi inviare le certificazioni anche se riguardanti "tipologie reddituali per le quali non è prevista la predisposizione della dichiarazione precompilata di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175", nelle more del nuovo adempimento, per il primo anno, l'invio in questione potrà avvenire anche successivamente a tale scadenza, senza applicazione di alcuna sanzione, qualora contenga esclusivamente "redditi non dichiarabili mediante il modello 730", avendo come limite ultimo quello di presentazione del modello 770/2015.

Quindi, focalizzando l'attenzione in primis sugli enti sportivi dilettantistici, considerato l'elevato numero dei soggetti che percepiscono somme a titolo di premio, indennità di trasferta, rimborso forfettario di spesa



e/o compenso sportivo dilettantistico, la violazione delle disposizioni in oggetto potrà comportare (a regime) importanti sanzioni per il sodalizio.

Proporoga dell'invio al 21.09.2015

Detto questo, come già anticipato, l'adempimento rappresentato dalla Certificazione unica si aggiunge all'ordinaria presentazione annuale del modello 770-Semplificato, che i sostituti d'imposta devono necessariamente inviare in relazione alle somme di cui sopra erogate dall'ente nel periodo gennaio-dicembre 2014 (e questo anche se il sodalizio abbia optato in statuto per l'esercizio a cavallo d'anno).

La presentazione del modello, esclusivamente in via telematica, doveva essere effettuata direttamente dall'ente ovvero per il tramite di intermediari abilitati al canale Entratel (commercialisti, Caf, ecc.) entro e non oltre il 31 luglio 2015.

Tuttavia, a seguito delle continue richieste da parte delle categorie professionali intasate dagli adempimenti e scadenze fiscali, per effetto della pubblicazione in Gazzetta ufficiale del D.P.C.M. 28 luglio 2015, tale scadenza è stata opportunamente posticipata al 21 settembre 2015.

La proroga del modello 770 ha avuto come conseguenza anche quella di far slittare al 21 settembre prossimo tutti gli adempimenti collegati, tra i quali, l'invio della Certificazione unica in commento, contenente esclusivamente redditi non dichiarabili nel modello 730.

Altresì, si ricorda che nel modello 770/S-2015 dovranno essere indicate anche le somme erogate a titolo di compenso sportivo, premi, indennità di trasferta e rimborso forfettario di spesa corrisposti nell'ambito di attività sportive dilettantistiche, nonché le medesime somme erogate a beneficio dei direttori artistici e loro collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche anche se non residenti nel territorio dello stato (somme che non devono essere oggetto di Certificazione Unica).

Rimane il modello 770

Nonostante l'invio telematico della Certificazione Unica i sostituti di imposta dovranno continuare a presentare il modello 770, poiché le C.U. non raccolgono i dati relativi ai versamenti complessivamente eseguiti a fronte delle ritenute effettuate.

Vale la pena ricordare che devono essere certificati (nella C.U.) e dichiarati (nel mod. 770) anche i compensi e le altre somme corrisposte ai sensi degli artt. 67, comma 1, lett. m) e 69, comma 2, Tuir che non hanno dato luogo ad alcuna ritenuta.